



Città di Asola

Provincia di Mantova

Piazza XX Settembre 1 - Asola - CAP 46041 - Tel. (0376) 733011 -Telefax (0376) 710415

Cod. Fisc. 81000370205 - Part. IVA 00158460204

web: www.comune.asola.mn.it PeC: comuneasola@legalmail.it

COPIA

N°32 Reg. delib.	SERVIZIO TRIBUTI
----------------------------	------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
---------	---

Oggi **tredici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 17:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Favalli Raffaele	Sindaco	P
Grandi Giorgio	Ass.TERRITORIO	P
Genevini Luisa	Ass.CULTURA	P
Crema Gloria	Ass.SERV.CITTADIN O	P
Zanella Fiorenzo Candido	Ass.BILANCIO	P
Sarzi Amade' Giovanni	Ass.LL.PP.	P

0	6
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Candela Sabina.

Favalli Raffaele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA:

AREA TRIBUTI ED ADEMPIMENTI GIURIDICO FISCALI

PREMESSO:

- che il Dlgs.507 del 15/12/1993 ha istituito e disciplinato l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (articoli da 1 a 17) ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni (articoli da 18 a 37) prevedendo specifiche misure di tariffa da applicare per la riscossione dei predetti tributi agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità effettuata con veicoli), 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni), 15 (pubblicità varia) e 19 (Diritto sulle Pubbliche affissioni);
- che il DPCM in data 16/02/2001 ha aggiornato i valori di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993 al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità ordinaria;

PRESO ATTO che il Comune di Asola con deliberazione n.221 della Giunta Comunale del 29.12.2012, stabiliva la variazione della classe demografica che da classe V (comuni fino a 10.000 abitanti) passava a classe IV (comuni con popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000) in considerazione dell'aumento della popolazione che al 31.12.2011 registrava n.10.198 unità;

ACCERTATO che il Comune di Asola rientra ancora nella classe IV in quanto alla data del 31.12.2017 registrava una popolazione di n.10.069 unità;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art.23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,n.134;

VISTO l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla

pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012 (cioè prima del 26.06.2012);

RILEVATO:

- Che con *deliberazione del Consiglio Comunale n.142 del 22.12.1994*, così come modificata dalla successiva *deliberazione n.18 del 06.03.1995*, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 15.11.1993, n.507;
- Che con *deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 28.02.1994* sono state approvate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art.35 del D.Lgs 15.11.1993, n.507;
- Che con *deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 18.12.2000*, esecutiva ai sensi di legge, si approvava l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2001, del **20 per cento** delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni stabilite dal D.Lgs 507/1993, determinando le varie misure per le diverse tipologie previste dallo stesso decreto n. 507/93;
- che con *deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 17.01.2007* si è approvato l'aumento del **10 per cento** delle tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge 23.12.1999 n. 488;
- che con *deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 28.11.2007*, per l'anno 2008, si è approvato l'aumento del **6 per cento** le tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvate con *deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 17.01.2007*;
- che con *deliberazione n.222 della Giunta Comunale del 29.12.2012*, si determinavano le tariffe per l'anno 2013 sulla base delle aliquote stabilite dal decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni corrispondenti alla classe demografica quarta (comuni oltre 10000 e fino a 30000 abitanti) aggiornate in base agli aumenti già deliberati (ultimo aumento deliberato nell'anno 2008 con delibera della Giunta Comunale 149 del 28.11.2007 sopra richiamata);
- che negli anni successivi le tariffe venivano confermate;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTA la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018** che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art.1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte Costituzionale la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n.208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato “dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge” (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

RILEVATO che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”;

CONSIDERATO che in seguito all'entrata in vigore della succitata disposizione legislativa è necessario adeguare alla sopravvenuta novella legislativa la parte relativa alle superfici imponibili fino al metro quadrato per le quali è applicabile la sola misura tariffaria prevista dal D.Lgs. 507/1993 come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito in forma diretta a partire dal 1° gennaio 2015 (deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 17.12.2014);

RITENUTO opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, applicare la maggiorazione del 50% prevista dall'art.1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, per le superfici superiori al metro quadrato, a compensazione del mancato gettito delle maggiorazioni precedenti sulle superfici inferiori al metro quadrato, alle tariffe ordinarie di cui al Capo I del Decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e DPCM 16.02.2001, nella misura indicata nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che, di fatto, la maggiorazione del 50% sulle tariffe ordinarie di base dell'Imposta di Pubblicità, risulta, rispetto alle tariffe degli anni 2018 e precedenti, pari all'8% sulle tariffe applicate a superfici superiori al metri quadrato, contro una riduzione pari al 20% sulle tariffe applicate a superfici fino al metro quadrato e addirittura una riduzione del 38% sulle pubblicità effettuate attraverso proiezioni, striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade e piazze, con aereomobili, palloni frenanti ecct. che comunque coinvolgono poche utenze, come evidenziato nella tabella di raffronto allegata;

VISTO il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Asola n.36 del 29.04.2016;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

ACCERTATO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;

RICHIAMATO l'art.42, comma uno, lettera f) della legge 267/2000 che escluse dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

DELIBERA

- 1) DI RITENERE LE PREMESSE e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI RIMODULARE per l'anno 2019 LE TARIFFE relative alla imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, così come previsto con la Legge di bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, così come sviluppate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI DARE ATTO che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019 e che si intendono abrogate quelle approvate con precedente deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 24.10.2018 in quanto non conformi alle disposizioni della Legge di bilancio 2019;
- 4) DARE ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 16.01.2019 veniva prorogato il termine di scadenza per il versamento dell'imposta comunale a carattere permanente dovuta per l'anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 30 aprile 2019, al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base delle tariffe definitive;
- 6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Allegati:

- *Tariffe anno 2019 dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;*
- *Tariffe anno 2019 dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni,*
- *Raffronto tariffe con anno precedente*

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare la sopraestesa proposta di delibera.

2. Con separata ed unanime votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 35 del 12-02-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Favalli Raffaele

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Candela Sabina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DI AREA
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-19

Il Responsabile di Area
F.to Fracassi Morena

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DI AREA
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-19

Il Responsabile di Area
F.to Giudici Cristina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 del 13-02-2019

**Oggetto: RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA
919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 15-02-2019 fino al 02-03-2019 con numero di registrazione 154.

Città di Asola li 15-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Candela Sabina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 32 del 13-02-2019

**Oggetto: RIMODULAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA
919, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Città di Asola lì 25-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Candela Sabina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.